

**Legge n. 79**  
**di conversione del DL 45/2025 “Ulteriori**  
**disposizioni urgenti in materia di**  
**attuazione delle misure del PNRR e per**  
**l’avvio dell’a.s.2025/2026”**

**Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2025**



**CISL**  
**SCUOLA**

**Art.1****(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4 –  
Componente 1 del PNRR, relativa agli istituti tecnici)**

Con l'articolo 1 vengono disposte misure relative all'attuazione della riforma 1.1. della missione 4 componente 1 (M4C1) del PNRR in materia di istituti tecnici.

**Sintesi**

Le disposizioni prevedono che alla definizione **degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento** dei nuovi percorsi di istruzione tecnica si provveda sulla base del PECUP del curriculum e nei limiti del monte orario previsto dagli Allegati. Viene, inoltre, previsto il rilascio da parte degli stessi istituti, su domanda dell'interessato, del **certificato delle competenze** acquisite sulla base di uno specifico modello. Infine, il riordino complessivo e definitivo della materia viene rinviato ad un **successivo regolamento**.

**Approfondimento**

L'intervento si colloca all'interno della riforma degli istituti tecnici prevista dalla Missione 4, Componente 1 (M4C1 Riforma 1.1). Quest'ultima aveva l'obiettivo dichiarato di allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze proveniente dal territorio e, più in particolare, di orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta dal Piano Nazionale "Industria 4.0", incardinandola nel contesto della innovazione digitale. L'attuazione della riforma era, originariamente, contenuta [del decreto-legge n. 144 del 2022](#) (articolo 26) che prevedeva il riordino della materia tramite regolamento di delegificazione. Tale regolamento, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024, però, non è mai stato emanato. Di conseguenza, il [decreto-legge n. 208 del 2024](#) ha disposto che, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/26, il regolamento di riordino venisse sostituito da un decreto ministeriale. Il [decreto ministeriale che ne è derivato è il n.269 del 31 dicembre 2024](#) e, con esso, si individuano i criteri che dovranno caratterizzare la riforma, che riassumiamo in breve:

- a) Aggiornamento dei profili dei curricula vigenti;
- b) Previsione di meccanismi finalizzati alla continuità degli apprendimenti con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici;
- c) Previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente;
- d) Previsione a livello regionale o interregionale di accordi per l'integrazione e condivisione delle risorse professionali;
- e) Previsione dell'erogazione diretta da parte dei CPIA di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete per sopperire alle richieste dell'utenza e del territorio;
- f) Previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti.

Il comma 1 dell'articolo 1 interviene sulle disposizioni contenute nel [decreto-legge n. 144/2022](#) (che, come indicato negli approfondimenti, costituisce la norma di livello primario di attuazione della Riforma 1.1).

Vengono innanzitutto abrogate le norme che prevedevano l'emanazione dei decreti (ancora mancanti). Di conseguenza, di seguito si prevede che ai fini dell'attuazione della riforma, a decorrere dall'anno scolastico 2026/27, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei

corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento si provvede sulla base del PECUP nel limite del monte ore definito per le singole aree.

Al fine di non gravare sulla finanza pubblica, si dispone che il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici sarà definito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; **il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di II grado non potrà essere, comunque, superiore a quello delle classi presenti nell'anno 2023/24.**

*N.B.: si tratta di una modifica apportata in sede di conversione del decreto-legge. Infatti, il testo originario, prevedeva che il numero delle classi degli istituti tecnici non potesse essere superiore a quello delle classi degli istituti tecnici del 2023/24. La Cisl Scuola, anche nel corso dell'audizione al Senato, ha evidenziato l'illogicità di una norma che, inserita in un contesto di rilancio dell'istruzione tecnica, ne limitava la portata.*

**La riforma degli istituti tecnici**, quindi, non verrà avviata, come richiesto dalla Cisl Scuola nei vari incontri succedutisi nel tempo, a partire dall'anno scolastico 2025/26 ma **slitterà al 2026/27** anche per consentire alle famiglie una conoscenza più approfondita della tipologia di istruzione.

È poi anche previsto che, a domanda, gli istituti tecnici rilascino la cosiddetta **certificazione delle competenze** progressivamente acquisite dallo studente ai diversi livelli intermedi. Vengono, poi, inseriti, infine, due nuovi allegati.

**L'Allegato A** delinea il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione dei percorsi di istruzione tecnica. L'Allegato A definisce, quindi, l'identità culturale, metodologica e organizzativa della nuova istruzione tecnica che si connota per una dimensione culturale scientifica, tecnologica e giuridico-economica, per una specifica attenzione alla dimensione internazionale e per l'adesione al modello formativo *TVET (Technical, Vocational, Education and Training)*.

L'Allegato B, infine, definisce il curriculum dei percorsi della nuova istruzione tecnica. Il monte ore complessivo è organizzato in un primo biennio, in un secondo biennio e in un quinto anno. Il primo biennio è indirizzato al consolidamento delle competenze di base e all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonché all'introduzione allo studio degli elementi fondanti gli indirizzi del successivo triennio. Il secondo biennio, a partire dal quale l'indirizzo si declina nelle articolazioni finalizzato a promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze professionalizzanti. Un quinto anno che, utilizzando gli spazi di autonomia e flessibilità, è finalizzato al perseguimento degli strumenti per idonei per le future scelte di prosecuzione degli studi/lavoro oltre che alla realizzazione del consolidamento delle competenze del profilo.

Nel declinare il curriculum vengono individuate due aree: una destinata all'istruzione generale nazionale e una di indirizzo flessibile.

L'area di istruzione generale nazionale, comune a tutti i percorsi, è caratterizzata da un monte ore suddiviso per ambiti disciplinari (linguistico, matematico, storico-geografico, giuridico-economico, scienze motorie, religione cattolica o attività alternative).

L'area di indirizzo flessibile è finalizzata all'acquisizione delle competenze scientifico-tecnologiche e giuridico-economiche dei diversi indirizzi. Nell'area flessibile è compresa una quota del curriculum a disposizione delle istituzioni scolastiche per il potenziamento dei diversi insegnamenti e l'introduzione di nuove discipline e/o per l'attivazione dell'area territoriale indirizzata allo sviluppo di bisogni coerenti con le richieste del territorio.

Infine, al fine di valorizzare l'autonomia e la flessibilità, si prevede che gli istituti tecnici possono:

- a) Utilizzare la quota di autonomia del 20% dell'orario complessivo del primo biennio, del secondo biennio e del quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale e per area di indirizzo flessibile nel limite dell'organico dell'autonomia assegnato;
- b) Utilizzare gli spazi di flessibilità in coerenza con i profili dei diversi indirizzi e articolazioni per l'attivazione degli interventi di raccordo con il mondo del lavoro nel limite del 30% del monte ore del quinto anno.

## **Art.2**

### **(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti)**

#### **Sintesi**

L'articolo 2 prevede cinque modifiche alla disciplina vigente in materia di reclutamento e assunzione in servizio del personale docente.

In estrema sintesi, il comma 1 dispone l'integrazione della graduatoria di merito dei concorsi PNRR con i candidati idonei, fino a coprire il 30% dei posti banditi. Le graduatorie **sono utilizzate** secondo un ordine di priorità temporale ed **in via prioritaria rispetto a quelle dei concorsi precedenti al PNRR**. Il comma 2 prevede la costituzione di **un elenco regionale**, a partire dall'anno scolastico 2026/27 e con aggiornamento annuale, in cui potranno inserirsi, per la futura assunzione in ordine di concorso, tutti coloro che hanno superato la prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020. Inoltre, si dispone che i docenti, in occasione delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato, accettano oppure rifiutano la sede scolastica assegnata **entro cinque giorni** dalla data di assegnazione e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.

Il comma 3 dispone che la quota di posti da assegnare allo scorrimento delle graduatorie del concorso straordinario 2018 per la scuola secondaria (FIT) è arrotondata, non più per difetto, bensì per eccesso se maggiore o uguale a 0,5.

Il comma 4 stabilisce che le procedure assunzionali del personale docente, come già per l'anno scolastico 2024/25, saranno completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025.

Il comma 4-bis, inoltre, chiarisce che le graduatorie dei concorsi PNRR integrate con i candidati risultati idonei nella misura del 30% sono utilizzate in via prioritaria anche rispetto a quelle del concorso bandito per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria bandito nel 2023.

Il medesimo comma, inoltre, proroga sino al suo esaurimento la graduatoria relativa alla procedura straordinaria indetta con il [decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020](#) e ne prevede l'utilizzo a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

**Comma 1 – Integrazione delle graduatorie di merito dei concorsi PNRR**

Il comma dispone che, prioritariamente rispetto alla già avvenuta integrazione delle graduatorie dei concorsi precedenti al PNRR ([dall'articolo 47, comma 11 del decreto-legge n. 36](#)), ai fini del raggiungimento dell'obiettivo M4C1-14 del PNRR, a decorrere dai concorsi banditi nell'anno 2023 cioè, quelli banditi rispettivamente con i [decreti dipartimentali n. 2575](#) e [2576](#) –PNRR 1 e [3059](#) e [3060](#) - PNRR 2 –;

**la graduatoria dei concorsi (PNRR) sia integrata**, per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione, **con i candidati risultati idonei** per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, **in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso**.

La disposizione, inoltre, **chiarisce l'ordine di utilizzo delle graduatorie integrate**: queste ultime sono utilizzate secondo un **ordine di priorità temporale** e, quindi, partendo dalla graduatoria del primo concorso PNRR. Infine, **l'integrazione delle graduatorie con gli idonei** – nella misura del 30% - **è aggiuntiva rispetto all'integrazione delle graduatorie stesse con le eventuali rinunce** ed è fatta a valle delle stesse.

**Approfondimento****Il reclutamento nel PNRR****I target**

La riforma 2.1 del sistema di reclutamento dei docenti, Missione 4, Componente 1 del PNRR ha istituito un nuovo modello di reclutamento degli insegnanti collegato a un *ripensamento* della formazione iniziale e durante tutto l'arco della carriera. La riforma ha introdotto un nuovo modello unitario di formazione iniziale e di abilitazione all'insegnamento, prevedendo percorsi abilitanti universitari specifici per le diverse classi di concorso finalizzati al conseguimento di crediti universitari utili per il conseguimento dell'abilitazione quale prerequisito per l'ammissione ai concorsi.

Il *target* M4C1-14 iniziale prevedeva l'assunzione in ruolo di almeno **70.000 docenti** con il nuovo sistema. Successivamente e in sede di revisione del PNRR, il raggiungimento del target è stato ridistribuito su base annua, definendo tre successivi step: il primo relativo al reclutamento di almeno 20.000 docenti entro il 4° trimestre 2024; il secondo di ulteriori 20.000 docenti entro il terzo trimestre 2025; il terzo relativo ad almeno 30.000 docenti che abbiano superato il concorso con il possesso dei 60 CFU previsti dal DPR 4 agosto 2023 entro il secondo trimestre del 2026.

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha bandito, ad oggi, 2 concorsi finalizzati all'assunzione di 29.314 e 15.340 docenti. Secondo la sesta relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR sono stati rendicontati 20.000 docenti entro il previsto termine del 31 dicembre 2024.

**Le procedure di reclutamento**

Le norme legislative attuative della riforma 2.1 dalla M4C1 sono rappresentate:

[dagli articoli 58 e 59 del decreto-legge n. 73 del 2021](#);

[dagli articoli 44, 45 e 46 del decreto-legge n. 36 del 2022](#).

In particolare, [il decreto-legge n. 73 del 2021](#) prevede che le procedure concorsuali ordinarie destinate al personale di tutti i gradi di scuola siano **bandite con cadenza annuale** su tutti i posti disponibili. Ha, inoltre, previsto modalità semplificate di svolgimento delle procedure così articolate:

- una **prova scritta** con più quesiti a risposta multipla da sostenersi mediante l'ausilio di mezzi informatizzati volta a verificare le competenze e conoscenze metodologico-didattiche, informatiche e sulla lingua inglese del candidato;
- una **prova orale** finalizzata ad accertare le conoscenze e competenze sulla classe di concorso o tipologia di posto, anche mediante un test specifico;
- la **valutazione dei titoli** posseduti dal candidato;
- la **formazione della graduatoria** nel limite dei posti messi a concorso (fatta salva la successiva integrazione, come sopra detto).

Sempre il [decreto-legge 73/2021 dispone – con il comma 10-bis dell'articolo 59](#) – che i bandi dei concorsi dovranno prevedere **una riserva di posti, pari al 30%**, per ciascuna Regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno prestato, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, un **servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti**.

Successivamente, [il decreto-legge n. 36 del 2022](#) ha disposto che, in deroga al possesso dell'abilitazione, possano partecipare alle procedure concorsuali ordinarie coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione dell'istanza di partecipazione, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali **di almeno 3 anni scolastici di cui almeno uno nella specifica classe di concorso nei cinque anni precedenti**.

Sempre il [decreto-legge n. 36](#), intervenendo sul decreto legislativo n. 59 del 2017, ha introdotto l'art.18-bis

che, in via transitoria e **fino al 31 dicembre 2024**, prevede la partecipazione al concorso coloro che abbiano conseguito **almeno 30 CFU dei nuovi percorsi abilitanti** e coloro che, alla data del 31 ottobre 2022, avevano conseguito **i 24 CFU nelle discipline metodologico-didattiche**.

## **Comma 2 – Creazione di un elenco regionale finalizzato alle assunzioni in ruolo**

La disposizione inseriscono 2 commi (3-ter e 3-quater) [nell'articolo 399 del decreto legislativo 297 del 1994](#).

In particolare, il comma 3-ter prevede che, con l'esclusione dei docenti titolari di un contratto a tempo indeterminato oppure titolare di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo ([art.13, comma 2 e dell'art.18-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017](#)), i **candidati che hanno conseguito il punteggio minimo previsto** per il superamento della prova orale di un concorso bandito a decorrere dal 2020 per qualunque tipologia di posto **sono inseriti**, a domanda e a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della graduatoria concorsuale, **in un elenco regionale costituito annualmente** da cui si attingerà per le assunzioni in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2026/27, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi PNRR.

Sarà un futuro decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, a definire le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco regionale, fermo restando che l'ordinamento dei candidati dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi e l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito dei concorsi stessi.

### **Approfondimento**

La disposizione, secondo quanto contenuto nella relazione illustrativa, prevede la costituzione dell'elenco regionale a partire dall'anno scolastico 2026/27 (ossia **dopo la scadenza dell'obiettivo M4C1-14 del PNRR** che, dovrà essere raggiunto entro il secondo trimestre del 2026) con aggiornamento annuale. Tale elenco sarà utilizzabile esclusivamente per le assunzioni ulteriormente residuali dopo le immissioni in ruolo dei concorsi ordinari e degli idonei inseriti nelle graduatorie, anche in Regioni diverse da quelle di svolgimento del concorso.

La ratio della disposizione è da ricercare nel tentativo di trovare una soluzione alla **manca di efficacia delle procedure concorsuali**, in particolare nelle Regioni del nord, dando in questo modo la possibilità agli idonei di poter accedere ai ruoli sui posti ancora vacanti; ciò, tenuto conto che il sistema italiano registra, da sempre, un **divario rilevante di aspiranti docenti in talune zone del territorio e in particolari classi di concorso**.

**Vengono, in questo modo, assunte tutte le considerazioni da sempre sostenute dalla Cisl Scuola: la disomogenea distribuzione dei candidati rispetto alle disponibilità di posti e la, conseguente, necessità di individuare un ulteriore canale di reclutamento, oltre a quello rappresentato dai concorsi.**

Il comma 3-quater stabilisce che **i docenti** di tutti i gradi di istruzione, qualunque titolo **destinatari di nomina** a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo ([art.13, comma 2](#) e [art.18-bis del decreto legislativo 59 n.2017](#))

**devono accettare l'assegnazione** della sede scolastica ovvero rinunciare alla stessa **entro 5 giorni**. Nel caso in cui l'assegnazione della sede avvenga a decorrere dal 28 agosto l'accettazione deve comunque avvenire entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede nei termini indicati è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito e la cancellazione dalla graduatoria.

La norma conclude disponendo che l'accettazione della nomina comporta l'impossibilità di partecipare ai conferimenti delle supplenze per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può, comunque, essere anteriore al 1° settembre.

### **Comma 3 – Quota di posti destinati alla procedura FIT**

La disposizione interviene [sull'articolo 17, comma 2, lettera b\) del decreto legislativo n. 59 del 2017](#) che individua, per una percentuale decrescente nel tempo, la quota di posti riservate alle graduatorie del concorso straordinario per la scuola secondaria del 2018. Ricordiamo che per il 2024/25 la quota di posti da coprire attingendo a tali graduatorie è stata del 40% del complessivo 50% (in pratica il 20% dei posti disponibili mentre il 30% è andato alle graduatorie del concorso ordinario 2020). In questo modo, le frazioni di posto destinate al FIT, originariamente arrotondate per difetto, se maggiori o uguali a 0,5 sono arrotondate per eccesso.

**Comma 4 – Utilizzo graduatorie concorso PNRR 2 per le assunzioni fino al 31 dicembre 2025**

In deroga al termine previsto dal [decreto-legge n. 255 del 2001 \(art.4\)](#), al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma PNRR, limitatamente all'anno scolastico 2025/26, **le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025** attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025.

Come già avvenuto per il 2024/25, i vincitori dei concorsi **scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residui** a seguito delle assunzioni in ruolo del 31 agosto (a tal fine resi indisponibili) prima delle supplenze annuali e in numero pari a quello dei posti banditi. I docenti assumono servizio presso la sede assegnata entro cinque giorni dall'assegnazione, a meno che non siano titolari di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima Regione e sulla stessa classe di concorso; in quest'ultimo caso sono confermati sul posto.

I posti destinati a tali assunzioni, resi indisponibili, sono coperti provvisoriamente mediante contratti a tempo determinato sino alla nomina dell'avente diritto e assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.

Il contratto destinato ai vincitori sarà stipulato ai sensi dei commi 1 e 2 [dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59/2017](#):

se il docente, al momento della stipula, è già in possesso della relativa abilitazione stipulerà un contratto a tempo indeterminato e sarà avviato all'anno di prova; in caso contrario il docente stipulerà un contratto annuale di supplenza e dovrà svolgere il percorso universitario/accademico di formazione iniziale al fine del conseguimento dell'abilitazione, conseguita la quale saranno assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio.

È previsto, infine, **che i vincitori dei concorsi PNRR 2 che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 vengano assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della abilitazione** che rappresenta, altresì, il termine iniziale dell'anno di prova cui gli stessi saranno sottoposti nel corso dell'anno scolastico 2025/26.

**Comma 4-bis – Integrazione graduatorie dei concorsi precedenti il PNRR**

La norma dispone una serie di modifiche [all'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36/2022](#).

**Approfondimento**

Il testo ante modifica prevedeva che le graduatorie dei concorsi ordinari banditi prima del PNRR (ossia le procedure bandite nel 2020) fossero integrate con i candidati risultati idonei per aver raggiunto il punteggio minimo. Tali graduatorie integrate potevano essere utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

Le nuove disposizioni prevedono che:

- lettera a): l'integrazione delle graduatorie è disposta anche per il concorso bandito con [decreto dipartimentale n. 1330 del 4 agosto 2023](#) (concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria);
- lettera b): la graduatoria del concorso straordinario di cui al [decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020](#) (anch'essa integrata con gli idonei)

**è prorogata fino al suo esaurimento ed è utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2025/26** nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo delle graduatorie dei concorsi ordinari ante PNRR;

- lettera c): a decorrere dall'anno scolastico 2024/25 (!), potranno essere utilizzate per le assunzioni non solo le graduatorie integrate dei concorsi ordinari ante PNRR ma anche quelle del concorso straordinario 2018.

### **Art.2-bis**

#### **(Disposizioni urgenti per i dirigenti scolastici in relazione alla riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico)**

L'articolo 2-bis dispone, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'incremento di 6 milioni del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici (Area V della dirigenza).

La copertura della misura è stata individuata nella corrispondente riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, recentemente istituito dalla [Legge n. 207/2024](#) (legge di bilancio 2025).

#### **Approfondimento**

##### [L'articolo 1, comma 565, della legge di bilancio 2025](#)

ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione iniziale di 122 milioni di euro per il 2025, 189 milioni di euro per il 2026 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Tale fondo è già stato utilizzato, parzialmente in alcuni casi e totalmente in altri, dalle seguenti disposizioni:

- [legge n. 207/2024](#) (legge di bilancio 2025) per la copertura della stabilizzazione dei 2.000 docenti di sostegno a partire dall'anno scolastico 2025/26;
- [decreto-legge 202/2024](#) che, all'articolo 5, comma 4-bis incrementa i fondi per la retribuzione dei docenti tutor e formatori di 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

#### **II FUN**

Il Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e risultato (c.d. FUN) costituisce la fonte cui attingere per l'erogazione della retribuzione accessoria dei dirigenti scolastici. L'erogazione delle risorse a valere sul FUN è collegata, a partire dall'anno scolastico 2024/25, al nuovo sistema di nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici adottato con il [decreto ministeriale 47 del 12 marzo 2025](#).

Il sistema di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici è finalizzato ad una valutazione dei risultati individuali conseguiti dai dirigenti scolastici sulla base di obiettivi definiti e misurabili e dei comportamenti organizzativi e professionali della valorizzazione e del miglioramento professionale dei dirigenti stessi. La valutazione avviene con cadenza annuale, con riferimento all'anno scolastico e si conclude con l'adozione di una scheda di valutazione. Sulla base di tale valutazione è definita la corresponsione della retribuzione di risultato, commisurata ai risultati conseguiti.

**Art.3****(Rimodulazione delle risorse del PNRR assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito)**

Il comma 1, per assicurare le risorse occorrenti al completamento dell'Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR denominato **"Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"** prevede che il Ministero provveda ad emanare un nuovo bando per la selezione dei progetti necessari al conseguimento dell'obiettivo finale nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura già avviata (ai sensi del [decreto-legge n. 123 del 2023, articolo 11](#)).

Il Ministero, quindi, viene autorizzato ad utilizzare una quota di risorse disponibili su altri investimenti PNRR di propria titolarità fino ad un importo pari a 819.699.113,93 euro.

**Art.3, commi 2-ter e 2-quater****(Incremento della dotazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica)**

Le disposizioni incrementano la dotazione del fondo unico per l'edilizia di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici.

**Art.3-ter****(Disposizioni in materia di sviluppo di competenze informatiche)**

L'articolo interviene sulla normativa di attuazione dell'intervento 3.1 della M4C1 del PNRR in materia di sviluppo delle competenze digitali nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare sostituendo, sia in relazione alle attività formative in favore dei docenti che in relazione agli insegnamenti impartiti nelle scuole, il riferimento alla necessità di apprendere e utilizzare la programmazione informatica (*coding*) con un più generico riferimento allo sviluppo di competenze informatiche.

**Approfondimento**

Le disposizioni vigenti ante [decreto-legge 45/2025](#), per favorire e migliorare l'apprendimento e le competenze digitali hanno istituito, a decorrere dall'anno scolastico 2022/23 e per un triennio, nell'ambito dell'Investimento 3.1 **"Nuove competenze e nuovi linguaggi"** del PNRR il **Piano nazionale di formazione dei docenti e individua tra le priorità nazionali, l'approccio agli apprendimenti della programmazione informatica (*coding*) e della didattica digitale**. Le disposizioni prevedevano, altresì, che il Ministro, entro il termine dell'anno scolastico 2024/25, siano integrati gli obiettivi specifici di apprendimento. Infine, e a partire dall'anno scolastico 2025/26, le disposizioni vigenti prevedono che nelle scuole di ogni grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica nell'ambito degli insegnamenti esistenti senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'investimento denominato **"Nuove competenze e nuovi linguaggi"** ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei programmi di studio di tutti i cicli scolastici, di attività e metodologie finalizzate allo sviluppo di competenze STEM, digitali e di innovazione. A tali fini, sono stati stanziati

1,1 milioni di euro e si prevede che entro il **30 giugno 2025** siano stati attivati progetti di orientamento STEM in almeno 8.000 scuole e siano erogati a tutti gli insegnanti almeno 1.000 corsi annuali di lingua e metodologia.

Le disposizioni introdotte:

- in merito alle priorità nazionali da individuare nel Piano nazionale di formazione dei docenti **sostituiscono** il riferimento “**all’approccio agli apprendimenti della programmazione informatica e della didattica digitale**” con un riferimento, più generale, allo “**sviluppo di competenze informatiche e nella didattica digitale, con particolare attenzione alla loro applicazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione**”;
- abrogano le disposizioni ai sensi delle quali il Ministro avrebbe dovuto integrare gli obiettivi specifici di apprendimento;
- sostituiscono “gli apprendimenti della programmazione informatica” con “**l’apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell’informatica**”, prevedendo che questo possa avvenire anche in via sperimentale.

## **Art.5**

### **(Misure in materia di parità scolastica)**

Il comma 1 inserisce nella [Legge 62/2000](#) (norme per la parità scolastica) un nuovo comma 6-bis. Tale disposizione stabilisce che non potrà essere autorizzata l’attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. Peraltro, l’attivazione della classe collaterale sarà subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell’U.S.R.; l’ente gestore dovrà motivare la richiesta che sarà presentata entro il 31 luglio precedente all’anno scolastico di riferimento.

### **Approfondimento**

L’intervento legislativo si è reso necessario per fronteggiare il fenomeno dei cosiddetti “*diplomifici*” e, anche, a seguito del progressivo aggravamento dei dati concernenti le revoche della parità elaborati dal Dipartimento del Ministero dell’istruzione e del merito (solo negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 si sono registrate, rispettivamente, 218 e 249 revoche di cui una sessantina disposte dall’autorità giudiziaria).

Ricordiamo, infine, che uno dei requisiti necessari per il riconoscimento della parità consiste nella organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe.

Attualmente, il numero delle scuole paritarie, riferite all’anno scolastico 2023/24 (secondo i dati in possesso della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica del Ministero) sono:

- 8.146 scuole dell’infanzia;
- 1.331 scuole primarie;
- 607 scuole secondarie di primo grado
- 1.585 scuole secondarie di secondo grado

per un totale complessivo di 11.669 istituzioni scolastiche.

Il comma 2, necessario per coordinare le diverse disposizioni introdotte in materia di parità scolastica, dispone l’abrogazione esplicita di una norma contenuta nel decreto legislativo 226/2005.

Con il successivo comma (3) si stabilisce che l'alunno può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità **per non più di due anni di corso successivi** a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto dello scrutinio finale. Si tratta di una disposizione di contrasto al fenomeno dei *diplomifici* già evidenziato in precedenza. Inoltre, se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno alla scuola, nominato dall'USR tra i dirigenti scolastici.

Il comma 4, infine, dispone che con le risorse attualmente disponibili si applicheranno, a partire dall'anno scolastico 2025/26, anche alle scuole paritarie le disposizioni sulla redazione della pagella elettronica degli alunni, sulla messa a disposizione della stessa alle famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale nonché sull'adozione dei registri on line e l'invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. Le scuole paritarie, sempre a partire dall'anno scolastico 2025/26, dovranno adottare il protocollo informatico.

### **Art.6**

#### **(Misure urgenti in materia di welfare studentesco)**

L'articolo dispone misure a sostegno del welfare studentesco sia per quanto attiene l'acquisto dei libri di testo sia per l'erogazione dei contributi per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti universitari.

Per quello che qui interessa, il comma 1 incrementa di 1 milione di euro per il 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione dello stanziamento (attualmente pari a 136 milioni di euro annui) per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti.

### **Art.6-bis**

#### **(Misure urgenti in materia di carta del docente)**

L'articolo introduce misure in materia di carta del docente. In particolare, viene prevista una ulteriore possibilità di utilizzo della carta, stabilendo che essa potrà essere impiegata anche **per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva**.

**A decorrere dall'anno scolastico 2025/26 l'importo nominale della carta, i criteri e le modalità di assegnazione saranno stabiliti con un decreto del Ministro**, mentre per quanto riguarda l'anno scolastico 2024/25 continueranno ad applicarsi le modalità e i criteri già definiti.

Vengono, infine, introdotte nuove misure volte a contrastare l'uso indebito della carta: gli esercenti presso i quali è utilizzata la carta dovranno trasmettere la fattura, pena decadenza del diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di validazione dei relativi buoni.

#### **Approfondimento**

La carta del docente è stata istituita dall'articolo 1, comma 121, della [legge 107/2015](#) ("*Buona scuola*" di Renzi)

al fine di sostenere la formazione continua dei docenti (**di ruolo**) e di valorizzarne le competenze professionali nel limite stabilito dalla legge stessa (381,137 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, più volte rideterminata, e attualmente pari a 395.936.321 euro dopo l'integrazione apportata

dalla legge di bilancio 2025 che ha esteso, strutturalmente, la fruizione della carta docente anche al personale precario con supplenza al 31 agosto).

La carta, dell'importo nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento svolti da enti accreditati presso il Ministero, a corsi di laurea, *post lauream* e master universitari, per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre e eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

### **Art.7**

#### **(Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)**

La disposizione, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, estende anche agli anni scolastici 2025/26 e 2026/27 la possibilità (in precedenza prevista fino all'anno scolastico 2024/25) di conferire, in via straordinaria, incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso del titolo idoneo, a condizione che si verifichi l'impossibilità di reperire il relativo personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. **Il servizio** prestato relativamente a tali supplenze **non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.**

#### **Approfondimento**

Ai sensi del [decreto legislativo 65 del 2017](#) **il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini della fascia di età 0-6 anni** si articola in servizi educativi per l'infanzia (entro cui, a loro volta, sono compresi asili nidi e micronidi per i bambini da 3 a 36 mesi e sezioni primavera per i bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi) e scuole dell'infanzia per i bambini da 36 a 72 mesi.

Con riferimento al titolo di accesso, a decorrere dall'anno scolastico 2019/20, l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della **laurea triennale in Scienze dell'educazione (classe L19) a indirizzo specifico** per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU. Continuano ad avere validità, per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19 e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/19. Infine, continuano, altresì, ad aver validità i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 65/2017, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico/accademico 2018/19.

**Art.8****(Disposizioni urgenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile)**

L'articolo stanziava risorse pari a 1 milione di euro, per l'anno 2025, per misure di intervento nella lotta alla droga. Tali risorse devono essere utilizzate per la definizione di percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.

**Art.10-bis****(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)**

La disposizione prevede che, in deroga alle disposizioni contrattuali sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, esclusivamente **per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2025/26, sia reso disponibile il 100% del numero dei posti vacanti in ciascuna Regione**, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con [decreto direttoriale n. 2788 del 2023](#).

Tale procedura non deve comunque determinare esuberi di personale per gli anni scolastici 2025/26 e 2026/27 e per la stessa non è richiesto l'assenso degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il diniego dell'USR interessato in caso di esubero di personale per il biennio o per la necessità di dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali.